

STATUTO

"S.O.S. AUTISMO insieme per l'inclusione APS"

ENTE TERZO SETTORE

ART. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale denominato "*S.O.S. Autismo, insieme per l'inclusione APS*" da ora in avanti denominata "Associazione" ;
2. L'utilizzo delle indicazioni "*Associazione di promozione sociale*" o "*Ente del terzo settore*" ovvero degli acronimi "APS" e "ETS" nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora operativo.
3. L'Associazione ha sede legale in Pescara, alla Via Trento n. 138 e;
4. L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Pescara, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria.
5. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.
6. L'istituzione di sedi distaccate operative e/o amministrative è prerogativa del Consiglio Direttivo.
7. La durata dell'Associazione è illimitata;

DR *DR* *DR* *DR* *DR* *DR* *DR*

ART. 2 - STATUTO

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore degli associati, dei loro famigliari nonché di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a garantire e/o migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, a garantire e tutelarne i diritti, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche e dei loro famigliari.
3. L'associazione intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere: a) interventi e



servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; **b)** interventi e prestazioni sanitarie; **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale; **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; **m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; **p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; **q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; **s)** agricoltura sociale, ai sensi



PR HD L DR

dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

A) Creare un collegamento tra le famiglie.

B) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione.

C) Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, anche ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 e alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata dalla legge 18 del 3 Marzo 2009.

D) Promuovere e/o attuare percorsi formativi per le persone interessate

alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, familiari, ecc.) mediante corsi, convegni, pubblicazioni siti internet ed altro coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, e promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale.

E) Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e disabili intellettivi e relazionali.

F) Svolgere ed organizzare attività di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.

G) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti locali; ASL; ospedali; istituti di ricerca e cura ecc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

H) Promuovere comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti.

CG PG MS LR DR DR DR
DR

- I) Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di: a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate;
- J) migliorare la qualità di vita dei familiari di persone autistiche e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di *partner* attivi nella presa in carico educativa della persona autistica;
- K) Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con altre associazioni che si occupano di disturbi dello spettro autistico e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e sostenerne i servizi e le attività da esse avviati a favore delle persone autistiche;
- L) Contribuire all'integrazione e all'abilitazione delle persone affette da autismo creando luoghi di incontro stabili e realizzando attività adeguate anche mediante la collaborazione con altre associazioni;
- M) richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può inoltre aderire ad altri organismi di cui condividere finalità e metodi, nonché collaborare, anche attraverso convenzioni, con Enti pubblici e privati al



fine sempre del conseguimento delle finalità statutarie.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
8. L'associazione opera nel territorio della Regione Abruzzo.
9. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 5 - SOCI

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni, nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e/o che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e sempre nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.
2. I soci si distinguono in **fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari**.
3. I **soci fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
4. **soci ordinari** sono i genitori, familiari, coniugi, nonché parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori

AS LL HES DR EL DR
DR

di sostegno di persone con autismo o disabilità intellettiva o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76.

5. Sono **soci sostenitori** tutti coloro che aderiscono liberamente all'associazione.

6. I **soci onorari** sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo ed esonerati dal versamento delle quota associativa.

7. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 6 – AMMISSIONE SOCI

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato in forma scritta entro 60 giorni, motivandola.

3. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci hanno pari diritti e doveri.

2. Tutti i soci hanno **diritto**:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il **dovere** di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota avrà validità per l'anno civile in corso;
- prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 8 – LAVORO DIPENDENTE

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati deve rispettare i limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

AS BL YUD LK DR DR DR
DR

ART. 9 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale in favore dell'associazione sono iscritti in un apposito registro.
3. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
5. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
6. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

7. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
8. Il **decesso** del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
9. Le **dimissioni** da parte del socio devono essere comunicate in forma scritta al Presidente dell'associazione ed hanno effetto immediato. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



10. L'**esclusione** viene deliberata dal Consiglio Direttivo ove il socio contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per morosità della quota associativa, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi dell'associazione, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle assemblee dei soci (almeno 3 consecutive). L'esclusione avviene con delibera motivata. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 11 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);

13 *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*
DR

Tutti le cariche elettive si intendono a titolo gratuito ed hanno durata quinquennale, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine. Laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del direttivo delegato dal Presidente.
5. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di



seconda convocazione.

6. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o posta elettronica spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

ART. 13 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione

CS LR RD L DR QLL DR
DR

legale dei conti;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (google meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.
6. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o la liquidazione nonché la



devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

**ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero di minimo 3 membri e massimo 8 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza

[Handwritten signatures and initials]
DR

esclusiva dell'assemblea.

8. In particolare, tra gli altri compiti:

- Elege nella sua prima seduta il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Vicepresidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulabili.
- Determinare l'eventuale quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari.
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione degli associati e ne decide l'esclusione,
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
- decide circa l'apertura di sedi secondarie,
- designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;
- può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed



oneri di massima; Nominare i relativi coordinatori.

- Il C.D. su proposta di almeno due terzi dei componenti convoca l'assemblea congressuale straordinaria.

9. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta

11. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

12. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente;

14. I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura di un componente che svolge funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

16. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (google meet, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità





e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

17. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente nonché un Segretario e un Tesoriere.

18. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il C. D. nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano necessarie opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del C. D., nonché del libro degli aderenti all'associazione.

19. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 17 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per



scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

3. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Presidente è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

7. In casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

8. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente.

ART. 18 - IL VICEPRESIDENTE

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

2. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo

DR P2 TOS M JR RL DR
DR

Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del
Presidente sostituito.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di



amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'associazione.

ART. 21 RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ove previste;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

BR FED [signature] PR PR DR
DR

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – I BENI

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO

DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si



riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-

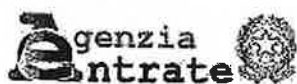

Handwritten signatures: CB, MD, L, DR, AL, DR, and DR below.

sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3.L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Renzo
Roberto Inghisi
Vittorio D'Amico
Anna Anna
Roberto
Roberto
Carlo Di Rocco
Domenico Rossi





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESCARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PESCARA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAU, serie 3, numero 1525

data di stipula: 12/08/2024

ident.vo telematico: TAU24L001525000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BVOCRS76D20C6320

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91176580685				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24